



Città di Rionero in Vulture



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 45 DEL 19/09/2003 – MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4
DEL 22/01/04**

**(TERMINE PROROGATO AL 30/04/04 CON DELIBERAZIONE DI G.M. N° 81 DEL
25/03/04 [ARTT. 7, 16 E 31])**

**(RIAPERTURA TERMINI AL 31/12/04 DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 80
DEL 15.11.2004 [ARTT. 7, 16 E 31])**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.....	Scopo del regolamento
Art. 2.....	Oggetto del regolamento
Art. 3.....	Tributi oggetto della sanatoria

TITOLO II - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4.....	Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
Art. 5.....	Contribuenti ammessi
Art. 6.....	Contribuenti esclusi
Art. 7.....	Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi
Art. 8.....	Modalità di calcolo delle somme dovute
Art. 9.....	Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 10.....	Rateizzazione
Art. 11.....	Preclusione all'accertamento
Art. 12.....	Effetti della definizione degli anni pregressi

TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Art. 13.....	Atti definibili
Art. 14.....	Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti
Art. 15.....	Contribuenti esclusi
Art. 16.....	Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti
Art. 17.....	Determinazione delle somme dovute
Art. 18.....	Versamento delle somme dovute
Art. 19.....	Rateizzazione
Art. 20.....	Preclusione all'accertamento
Art. 21.....	Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 22.....	Liti definibili
Art. 23.....	Nozioni di lite pendente
Art. 24.....	Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello
Art. 25.....	Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente
Art. 26.....	Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato
Art. 27.....	Liti pendenti a seguito di rinvio
Art. 28.....	Liti definibili
Art. 29.....	Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione
Art. 30.....	Contribuenti ammessi
Art. 31.....	Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti
Art. 32.....	Determinazione delle somme dovute
Art. 33.....	Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 34.....	Rateizzazione
Art. 35.....	Effetti della definizione delle liti pendenti
Art. 36.....	Notifica delle cartelle di riscossione coattive
Art. 37.....	Errore scusabile
Art. 38.....	Comunicazione alla Commissione Tributaria adita
Art. 39.....	Estinzione del giudizio

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.....	Norme finali
Allegato 1 - Richiesta di rateizzazione	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02, n°289 (legge finanziaria 2003).

2. Con il presente atto, il Comune di Rionero in Vulture intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art.2 Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:

- 1) *definizione per gli anni pregressi,*
- 2) *definizione degli atti di accertamento,*
- 3) *definizione delle liti fiscali pendenti.*

Art.3 Tributi oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria i seguenti tributi comunali:

l'imposta comunale sugli immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 29/12/1998 con deliberazione n° 101 e successive modificazioni ed integrazioni;

la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 29/09/1995 con deliberazione n° 97 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 30/06/1995 con deliberazione n° 45 e successive modificazioni ed integrazioni;

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 26/04/1994 con deliberazione n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni;

all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni disciplinata dal D.L. 3 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n.

144 e successive modificazioni.

2. Dalle presenti disposizioni sono esclusi i seguenti tributi:

addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360;

l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, disciplinata dall'articolo 7 del D.L. 28.02. 1983, n. 38, convertito, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 e all'articolo 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito, dalla Legge 27.01.1989, n. 20;

l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili i periodi d'imposta relativi all'annualità 1997 limitatamente alle irregolarità per omessa denuncia ed alle annualità dal 1998 al 2003, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come prorogati dall'articolo 31, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 1999 al 2003, nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2000 al 2003 nel caso di infedele denuncia, così come dettato dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507².

3. Per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, sono definibili gli anni d'imposta 2001 e 2003 in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507².

4. Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, ai sensi delle disposizioni dettate, in ordine alla decadenza, dall'articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. Per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, può essere ammessa alla definizione di cui trattasi, solo il periodo d'imposta relativo all'anno 1997, ai sensi del disposto dell'articolo 4 del D.L. 3 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 5 Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.

4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 6 **Contribuenti esclusi**

1. Non possono essere ammessi alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II, i contribuenti che hanno già ricevuto la notifica di un avviso accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste con l'atto impositivo. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive. Sono, infine, esclusi i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art.7 **Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, i soggetti interessati di cui al precedente articolo 5, devono presentare a questo Ente, istanza in carta libera, redatta su apposita modulistica, disponibile presso gli uffici comunali Tributi ed U.R.P.;
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:

generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
calcolo delle somme dovute.

Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo 2004;

3. Per l'ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4, del D.Lgs. n° 504/92 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovranno indicarsi anche i dati catastali relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 8 **Modalità di calcolo delle somme dovute**

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

a) Per i fabbricati:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di €uro 10,33;

- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

b) Per le aree fabbricabili:

b₁) per le aree fabbricabili ricadenti in zona per la quale è stato già approvato lo strumento urbanistico attuativo:

- l'imposta dovuta è abbattuta ridotta del 30%, con un minimo di Euro 10,33;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti;

b₂) per le aree fabbricabili ricadenti in zona per la quale non è stato adottato lo strumento urbanistico attuativo:

- l'imposta dovuta è ridotta del 50%, con un minimo di Euro 10,33;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

Altri tributi

2. Le somme dovute a titolo di **tassa rifiuti**, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di Euro 2,58;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

3. Le somme dovute a titolo di **imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di Euro 2,58;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

4. Le somme dovute a titolo di **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di Euro 2,58;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

5. Le somme dovute a titolo **d'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni**, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di Euro 2,58;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

Art.9

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 8, devono essere versate entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n° 14294854 intestato al Comune di Rionero in Vulture Servizio Tesoreria. In mancanza del pagamento della somma dovuta, la definizione non si considera perfezionata e l'Ufficio attiverà la procedura di accertamento entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.

Art.10 Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme complessivamente dovute, per le varie annualità, dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Rionero in Vulture, risultino superiori ad Euro 516,46 è possibile effettuare il versamento in quattro rate trimestrali le cui scadenze sono fissate, rispettivamente, al 31/03/04 – 30/06/04 – 30/09/04 – 31/12/04;

2. Qualora le somme complessivamente dovute di cui al precedente comma 1) risultino superiori ad €. 5.000, è data facoltà di una ulteriore rata scadente il 31/03/05.

3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedi Allegato 1).

4. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale del 3%. In questa ipotesi, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo.

Art. 11 Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

3. Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra l'importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, aumentato del 10 %

Art.12 Effetti della definizione degli anni pregressi

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento , entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. In caso di carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.

4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

TITOLO III DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Art.13

Atti definibili

1. Gli atti di accertamento di ufficio, di accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni, aventi ad oggetto i tributi di cui precedente art. 3, notificati dal primo dicembre 2003 al 31 marzo 2004, e per i quali, alla stessa data, non è stata ancora notificata la cartella per la riscossione coattiva, sono sospesi e, quindi possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente **Tit. III**. I termini residuali per l'impugnazione dei predetti atti di accertamento e/o liquidazione, continuano a decorrere dal primo aprile 2004.

Art. 14

Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti.

1. Sono ammessi a beneficiare delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi oggetto del presente titolo.

3. In caso di liquidazione, i liquidatori, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono aderire alla presente definizione anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 15

Contribuenti esclusi

1. Non possono aderire alla definizione degli accertamenti i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento;

2. Non possono essere altresì ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente **Titolo III**, i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso la cartella di riscossione coattiva.

Art. 16

Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti

1. Il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 14, che intende avvalersi della definizione regolamentata dal presente **Titolo III**, deve presentare apposita istanza, in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio Tributi della sede comunale.

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'ufficio competente di verificare le condizioni di ammissione all'agevolazione fiscale, in particolare deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;

- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - atti per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
 - calcolo delle somme dovute;
 - Estremi del versamento eseguito.
3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non il 31 marzo 2004.
4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 17

Determinazione delle somme dovute

1. Per determinare gli importi da versare al fine di beneficiare delle agevolazioni contemplate dal presente **Titolo III**, occorre effettuare i calcoli con le modalità di seguito indicate.

2. Per la definizione degli accertamenti vengono concessi i seguenti abbattimenti:

a) Per i fabbricati:

- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di €uro 10,33;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

b) Per le aree fabbricabili:

b₁) per le aree fabbricabili ricadenti in zona per la quale è stato già approvato lo strumento urbanistico attuativo:

- l'imposta dovuta è ridotta del 30%, con un minimo di €uro 10,33;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti;

b₂) per le aree fabbricabili ricadenti in zona per la quale non è stato adottato lo strumento urbanistico attuativo:

- l'imposta dovuta è ridotta del 50%, con un minimo di €uro 10,33;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti

Art.18

Versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n° 14294854 intestato al Comune di Rionero in Vulture Servizio Tesoreria.

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo che riporta i calcoli per la determinazione delle somme dovute.

2. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente **Titolo III**, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

4. In mancanza del pagamento della somma dovuta, la definizione non si considera perfezionata e l'Ufficio attiverà la procedura per il recupero coattivo della somma risultante dall'atto impositivo.

Art.19

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme complessivamente dovute, per le varie annualità, dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Rionero in Vulture, risultino superiori ad Euro 516,46 è possibile effettuare il versamento in quattro rate trimestrali le cui scadenze sono fissate, rispettivamente, al 31/03/04 – 30/06/04 – 30/09/04 – 31/12/04;

3 2. Qualora le somme complessivamente dovute di cui al precedente comma 1) risultino superiori ad €. 5.000, è data facoltà di una ulteriore rata scadente il 31/03/05.

3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale del 3%.

4. In questa ipotesi, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo.

Art. 20

Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli avvisi d accertamento consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna ulteriore azione di accertamento per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

3. Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra l'importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, aumentato del 10 %.

Art. 21

Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.

TITOLO IV DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 22

Liti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente **Titolo IV**, le liti fiscali riguardanti i tributi di cui all'art. 3 pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.

2. I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli interessati dalle disposizioni agevolative in argomento.

Art. 23

Nozione di lite pendente

1. Si considerano pendenti le liti fiscali per le quali sussistono le condizioni specificate ai punti successivi:

- a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- b) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale competente;
- c) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato;
- d) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi sia pendenza a seguito di rinvio.

Art. 24

Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello

1. Sono liti di cui alla lettera a) del precedente articolo 23, quelle per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, cioè sia stato proposto ricorso o appello ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 e 53 del D.lgs. 546/92, anche nell'ipotesi in cui, alla predetta data, non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione Tributaria adita.

2. Permane comunque l'obbligo per il ricorrente, di rispettare i termini di cui all'art.22 del summenzionato decreto legislativo 546/92.

3. Per le liti in argomento è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, essenzialmente per consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego da parte del competente ufficio comunale, della definizione regolamentare dal presente Titolo IV.

Art. 25

Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

1. Sono liti di cui alla lettera b) del precedente articolo 23, quelle per le quali sia intervenuta pronuncia dell'organo giurisdizionale, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. E' possibile avvalersi dell'agevolazione in esame anche per le liti per cui sussisterebbe una causa di inammissibilità, purché vi sia pendenza della lite.

3. Sono incluse in tali casistiche le liti per cui non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e Centrale, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato.

4. I termini di impugnazione per detti atti sono sospesi fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla definizione della lite, il ricorrente avrà a disposizione i giorni che residuano facendoli decorrere dal termine di cui al precedente punto 4.

Art. 26

Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato.

1. Sono liti di cui alla lettera c) del precedente articolo 23, quelle per le quali, alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

2. Sono tuttavia ammesse alla presente definizione anche le liti per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato fra la summenzionata data e l'entrata in vigore del presente regolamento. Tale disposizione non comporta la riapertura dei termini di impugnazione della sentenza in argomento, ma solo un ampliamento delle liti definibili.

3. In ipotesi di diniego della definizione delle liti pendenti di cui trattasi, poiché la sentenza in esame non è più impugnabile, essendo passata in giudicato, non è più impugnabile neppure lo stesso diniego.

Art. 27

Liti pendenti a seguito di rinvio.

1. Sono liti di cui alla lettera d) del precedente articolo 23, quelle relative a cause pendenti a seguito di rinvio. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:

a) cause devolute ad una Commissione Tributaria Regionale (articolo 59 del D.Lgs. 546/92) o dalla Commissione Centrale (articolo 75, 1° comma del D.Lgs. 564/92 e articolo 29 del D.P.R. 636/72).

b) cause devolute ad una Commissione Tributaria a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Art. 28

Liti definibili

1. Si possono definire le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento.

2. Sono escluse dalla presente definizione le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere la riduzione o l'esenzione del tributo.

3. Possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento. In particolare, per i carichi inclusi nei ruoli emessi dal Comune e consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento dei seguenti importi:

a) di una somma pari al 100% dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Sono altresì definibili le liti pendenti dinanzi le Commissioni Tributarie attinenti a sanzioni irrogate dall'ufficio tributi di questo Comune.

Art. 29

Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione

1. Per le fattispecie contemplate dal comma 3 del precedente articolo 28, vengono di seguito disciplinati gli adempimenti dei Concessionari del servizio Nazionale della riscossione.

2. Entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1999, i concessionari di cui all'articolo 28, comma 3, del presente regolamento, devono inviare ai contribuenti iscritti a ruolo interessati alla definizione in questione, una comunicazione con la quale informano che, entro il termine del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento possono sottoscrivere un apposito atto – debitamente allegato in copia - con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo articolo 28.

3. La comunicazione inviata dal concessionario deve indicare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati.

4. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione, nel quale è riportato l'importo risultante dall'applicazione della definizione.

5. Sulle somme rimosse spetta ai concessionari un aggio pari al 3%

6. A seguito del versamento degli importi dovuti in relazione alla definizione, il concessionario deve sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo. Il Comune provvede all'annullamento delle somme residue che devono essere cancellate dai ruoli ad opera del concessionario.

7. Le modalità di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione, sono stabilite mediante specifici accordi tra l'ente impositore con il concessionario del servizio nazionale della riscossione.

8. I pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento sono effettuati:

- a) su bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione;
- b) direttamente presso il concessionario della riscossione.

Art. 30 Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per le liti pendenti, così come definite dai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione per le liti pendenti.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 31 Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti.

1. Al fine di poter definire le liti pendenti, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 30, deve presentare debita istanza su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi ed U.R.P..

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte e, in particolare, deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atto impugnato per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
- estremi della notifica,
- commissione tributaria adita,
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo 2004.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 32

Determinazione delle somme dovute.

1. Al fine di determinare le somme dovute per perfezionare la definizione delle liti pendenti, occorre considerare le diverse fattispecie precedentemente illustrate all'articolo 23.
2. Per le liti pendenti concernenti atti attraverso i quali vi è stata sentenza non ancora definitiva favorevole per il contribuente da parte della Commissione adita la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 10%, con un minimo di €uro 5,16;
3. Per le liti pendenti relative ad atti per i quali si è in attesa di sentenza da parte dell'organo competente la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 30%, con un minimo di €uro 5,16;
4. Per le liti pendenti concernenti atti attraverso i quali vi è stata sentenza non ancora definitiva sfavorevole per il contribuente da parte della Commissione adita la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 50%, con un minimo di €uro 5,16;

Art. 33

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, presso la Tesoreria Comunale o mediante versamento sul c/c postale n°14294854 intestato al Comune di Rionero in Vulture, Servizio Tesoreria.

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata al modulo che riporta i dati per la determinazione delle somme dovute.

3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo IV, non può essere decurtato delle eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 34 **Rateizzazione**

1. Nel caso in cui le somme complessivamente dovute, per le varie annualità, dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Rionero in Vulture, risultino superiori ad Euro 516,46 è possibile effettuare il versamento in quattro rate trimestrali le cui scadenze sono fissate, rispettivamente, al 31/03/04 – 30/06/04 – 30/09/04 – 31/12/04;

4 2. Qualora le somme complessivamente dovute di cui al precedente comma 1) risultino superiori ad €. 5.000, è data facoltà di una ulteriore rata scadente il 31/03/05.

3. Contestualmente ai pagamenti rateali, occorre versare gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso di interesse legale del 3%.

4. I suddetti interessi matureranno per il periodo che intercorre fra il termine per il versamento in un'unica rata e la data di scadenza delle rate di cui al primo comma.

Art. 35 **Effetti della definizione delle liti pendenti**

1. Il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, disciplinate dal presente **Titolo IV**, avviene con il pagamento, entro le scadenze indicate negli articoli precedenti, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. Nei casi in cui in pendenza di giudizio risultano dovute anche le sanzioni, l'obbligo di pagamento delle stesse viene meno per effetto della presente definizione. Tuttavia se le stesse sono già state versate, non si fa luogo al relativo rimborso.

3. Nel caso in cui il contribuente richieda l'applicazione della rateizzazione e le rate successive alla prima non siano versate tempestivamente alle scadenze prefissate, la definizione resta comunque efficace.

4. Per tali importi il competente ufficio comunale provvede al recupero mediante l'iscrizione a ruolo coattivo, secondo le disposizioni dell'articolo 52 , comma 6, del D.Lgs. n°446/97, aggiungendo sanzioni ed interessi calcolati con le seguenti modalità:

- le sanzioni verranno determinate nella misura del 30% delle somme non versate, che verrà ridotta alla metà per i versamenti eseguiti nei trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse;
- gli interessi verranno calcolati applicando il tasso legale del 3%, adottando il metodo commerciale.

5. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, che prevede la riduzione delle sanzioni. Il contribuente dovrà pertanto versare le sanzioni nella misura sopra indicata.

Art. 36 **Errore scusabile**

1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.

2. In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.

4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obbiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

Art. 37

Comunicazioni alla Commissione Tributaria adita

1. Il funzionario responsabile deve comunicare alle commissioni tributarie, o all'autorità amministrativa presso le quali pende la lite entro il 30/12/2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere depositata presso la segreteria della Commissione adita o presso l'autorità amministrativa presso cui pende la lite.

Art. 38

Estinzione del giudizio

1. Il giudizio si considera estinto sulla base della dichiarazione dell'autorità giudicante competente, a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 37.

2. Entro la data indicata nel comma 1 del precedente articolo 37 deve essere comunicato all'autorità giudicante competente l'eventuale diniego della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

3. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per l'impugnativa, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

4. Il diniego della definizione della lite o il suo mancato perfezionamento comporta la ripresa del procedimento giurisdizionale o amministrativo sospeso.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio, del Comune di Rionero in Vulture, della delibera di approvazione.

di

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune

RIONERO IN VULTURE
Via Amedeo di Savoia, 9
85028

RIONERO IN

VULTURE (PZ)

OGGETTO: **Rateizzazione.**

Il sottoscritto⁽¹⁾:

PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____
nat__ a _____ (____) il
_____ Sesso _____
residente in _____ CAP _____ Prov.

Via _____ n. _____ C.F.

**SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA O IN VECE DEL
CONTRIBUENTE**

Denominazione/ragione sociale _____
C.F./P.I. _____ con sede in

Via _____ n. _____ CAP
_____ Prov. _____
in _____ qualità _____ di⁽²⁾

Cognome _____ Nome _____
nat__ a _____ (____) il _____
Sesso _____
residente in _____ CAP _____ Prov.

Via _____ n. _____ C.F.

avendo prodotto istanza, in data _____ al fine dell'ammissione alla definizione degli⁽³⁾ _____ ed avendo verificato, applicando le procedure di calcolo previste dal regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, che, per perfezionare detta definizione, sono dovute somme per un totale di Euro _____. Pertanto, aggiungendo interessi uguali al ____% per la dilazione di pagamento,

CHIEDE

ai sensi del suddetto regolamento comunale, di poter bene beneficiare del pagamento rateale dell'importo suddetto.

A tal fine si impegna ad effettuare i seguenti versamenti alle scadenze indicate:

1^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

2^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

3^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

4^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

In attesa di favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

Firma

- (1) Barrare l'ipotesi che interessa.
- (2) Specificare se rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore ecc.....
- (3) Specificare se relativo agli anni pregressi o accertamenti.

=====

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall'interessato identificato _____ mediante:

Data _____

Timbro e firma

NOTE: Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:

Allegate alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o firmandola in presenza dell'incaricato al servizio.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 2 - Esito istanza di rateizzazione



COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di POTENZA

UFFICIO TRIBUTI

Spett.le/Sig. _____

P.zza/Via _____

OGGETTO: Rateizzazione.

In riferimento alla Vs istanza, presentata in data _____, al fine di beneficiare della rateizzazione delle somme dovute in seguito alla definizione degli (1) _____, si comunica di aver accolto tale richiesta e di aver così definito la scadenze delle rate accordate e i relativi importi:

1^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

2^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

3^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

Il perfezionamento resta salvo anche in ipotesi di versamenti tardivi, tuttavia, in tal caso, l'ufficio tributi provvederà ad applicare la sanzione del 30% sulle somme pagate oltre i termini prefissati.

Si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso per detti versamenti tardivi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

Il Funzionario

(1) Specificare se trattasi di anni pregressi o accertamenti.